CAMERA DEI DEPUTATI N. 4244

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(ROGNONI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(DE VITO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

Presentato il 10 dicembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito decreto-legge (che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge) riproduce, con alcune modifiche, il precedente testo dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593, dei quali non si è resa possibile la conversione nel prescritto termine costituzionale.

Il provvedimento, di cui non solo permangono ma possono ritenersi accresciute le ragioni di necessità e di urgenza, è diretto anzitutto (come già ampiamente precisato nelle relazioni ai disegni di legge di conversione dei precedenti decreti-legge) ad assicurare – nel quadro dei vari interventi legislativi già adottati per meglio perseguire le finalità essenziali della normativa sull'amministrazione straordinaria e cioè il mantenimento delle attività produttive e dei livelli occupazionali – misure idonee a risolvere taluni pressanti problemi dei gruppi commissariati.

In particolare, l'articolo 1 del decreto riproduce con opportune modificazioni l'articolo 1 dei precedenti decreti-legge, prevedendo una breve proroga dell'esercizio per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali è già scaduto o è imminente la scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa. Si tratta di aziende per lo più di dimensioni medie o piccole (in particolare I.Pla.Ve. - Rossi Sud - Salvarani - Paoletti - Gruppo Helène Curtis - Cooperativa Nova - Pan Electric Mediterranea - SIMA - Flotta Lauro - Voxson) per le quali non si prevede che le trattative per la cessione attualmente in corso possano giungere tempestivamente a conclusione. Pertanto, in considerazione del fatto che la operatività delle imprese può rappresentare condizione imprescindibile ai fini della loro cessione, si rende necessario prevedere per esse la possibilità di una proroga finalizzata alla conlcusione delle trattative di vendita.

Tale proroga è stabilita (seguendo i criteri già adottati per l'anno 1985 con il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, convertito nella legge 18 dicembre 1985, n. 755) in nove mesi dalla scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio dell'impresa, per tenere conto delle situazioni pregresse in relazione alle quali il periodo sia parzialmente consumato, mentre è limitata ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo, per le imprese per le quali, invece, il termine stesso di continuazione dell'esercizio verrà a scadere successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al fine di non attribuire a tale proroga la natura di una estensione di carattere generale, è espressamente indicato un limite temporale che ne consente l'applicazione soltanto alle imprese il cui termine di continuazione dell'esercizio sia scaduto o scada fra il 1° maggio 1986 ed il 31 marzo 1987.

Con l'articolo 2 si stabilisce che, in caso di revoca di mandati irrevocabili all'incasso rilasciati dalle imprese prima del loro assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, i terzi debitori sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme da loro dovute, in relazione a contratti nei quali sia subentrata l'amministrazione straordinaria, esclusivamente a quest'ultima, senza tener conto dei mandati *(in rem propriam)* rilasciati prima dell'inizio della procedura.

Si tratta di una precisazione normativa che si ispira alle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si attua un contemperamento tra i princìpi di equità che informano la legge fallimentare *(par condicio creditorum)* e l'esigenza di perseguire il risanamento delle imprese mediante la continuazione dell'esercizio.

La norma in esame, la cui formulazione recepisce alcune modifiche di carattere tecnico introdotte dal Senato in sede di esame del precedente decreto-legge n. 593 del 1986, solleva i debitori dalla responsabilità nei confronti delle banche mandatarie per il pagamento eseguito direttamente all'amministrazione straordinaria, restando inalterato il diritto delle banche stesse di far valere le loro ragioni nei confronti dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 3, primo comma, al fine di agevolare gli acquisti di imprese in amministrazione straordinaria, prevede l'inapplicabilità della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del Codice Civile alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria, qualora il prezzo di cessione sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa e con l'obbligo per il cessionario della continuazione dell'esercizio dell'impresa per almeno due anni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Il secondo comma, recependo la proposta emersa al Senato in sede di esame del precedente decreto-legge n. 593 del 1986, prevede l'esenzione del pagamento dei diritti di mora all'INPS, da parte delle società in amministrazione straordinaria, per ritardato versamento dei contributi sociali.

L'articolo 4 risponde ad una esigenza emersa nel corso dello svolgimento di numerose procedure di amministazione straordinaria.

Come è noto, la legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del rinvio contenuto nella legge n. 95 del 1979, prevede soltanto due casi di chiusura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa: la ripartizione finale dell'attivo (articolo 213) e il concordato (articolo 214).

In mancaza di un rinvio all'articolo 118 della stessa legge fallimentare che individua invece quattro casi di chiusura della procedura fallimentare, si ritiene da una parte della dottrina e della giurisprudenza che la chiusura della amministrazione straordinaria non possa aver luogo anche negli altri casi previsti dalla legge per la chiusura del fallimento, pur se essi sono realizzabili anche nella procedura di amministrazione straordinaria, fatta eccezione per la mancanza di insinuazioni, a causa dell'iniziativa officiosa che caratterizza in questa procedura la fase della verificazione del passivo.

Tale lacuna – che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono non szia possibile colmare in via di interpretazione, sia pure analogica – dà luogo a gravi e numerosi inconvenienti, specialmente con riferimento alla ipotesi dell'insufficienza dell'attivo.

Si è infatti costretti a portare avanti, con inutile aggravio di spese difficilmente recuperabili, procedure di amministrazione straordinaria per le quali la mancanza o la insufficienza di attivo imporrebbero una immediata chiusura; in altri casi meno frequenti vi è incertezza sulla possibilità di far proseguire procedure nelle quali, prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le distribuzioni ai creditori abbiano raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi.

Per ovviare all'inconveniente, con il comma 1 dell'articolo in questione si è previsto appunto di estendere alla procedura di amministrazione straordinaria i casi di chiusura della procedura fallimentare previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 della legge fallimentare.

Altro inconveniente segnalato dalla pratica e dalla dottrina è costituito dalla mancata previsione di un formale provvedimento di chiusura della amministrazione straordinaria in analogia a quanto è invece stabilito dall'articolo 119 della legge fallimentare per la procedura di fallimento.

Per ovviare a tale inconveniente si è prevista la norma contenuta nel comma 2 dello stesso articolo.

Per quanto attiene al settore siderurgico, con l'articolo 5 si è provveduto a prorogare i termini, già fissati al 30 settembre 1986 dal decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, per la presentazione di programmi di ristrutturazione e di riconversione da parte di imprese operanti nel settore della produzione di tubi senza saldatura.

Tali proroghe si sono rese necessarie per tener conto delle obiettive difficoltà ed incertezze esistenti sui programmi da realizzare nel settore (ristrutturazione o riconversione) nonché della trattativa tuttora in corso presso la Commissione della CEE in ordine alla compatibilità degli interventi ipotizzabili con le regole del Trattato.

In particolare, con il comma 1 si è provveduto a prorogare al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale le imprese operanti nel settore dei tubi senza saldatura potranno realizzare riduzioni di capacità produttiva ai fini della concessione dei contributi (rapportati alla capacità produttiva soppressa) previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 88 del 1986.

Inoltre, con parallela disposizione è stato prorogato al 30 settembre 1987 il termine di cui all'articolo 2-*bis* della legge n. 88 del 1986, per la presentazione delle domande di ammissione a contributo da parte di aziende che realizzino programmi di ristrutturazione o di riconversione.

Con disposizione coordinata, infine, è stato prorogato al 30 settembre 1987 il termine finale entro il quale il CIPI potrà

prendere in esame le domande di eventuale modifica dei detti programmi di ristrutturazione o riconversione di cui all'articolo 2-*bis* della legge 2 aprile 1986, n. 88, al fine di consentire la utilizzazione dei fondi residui della legge n. 193 del 1984 sia per eventuali ipotesi di ristrutturazione sia per ipotesi di riconversione proposte ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge n. 88 del 1986.

Con l'articolo 6 si sono volute perseguire le finalità di razionalizzazione del settore dei tubi saldati. L'articolo ha le seguenti motivazioni: costituisce l'ultima possibilità di razionalizzare il settore dei tubi saldati in quanto dal prossimo 1° gennaio 1987 non sarà più possibile stanziare aiuti in favore del settore tubi per intervenuta decisione della CECA; soltanto recentemente la Commissione della CEE ha dato l'autorizzazione a tradurre in provvedimento legislativo la possibilità di riduzione della capacità produttiva di questo settore e ciò spiega l'introduzione di questa norma nel presente provvedimento che, *ratione materiae*, è sembrata la più adeguata.

La procedura indicata per la concessione dei contributi alle imprese che realizzino riduzioni di capacità produttiva nel settore dei tubi saldati è la stessa già prevista dalla legge n. 193 del 1984, che si è dimostrata in grado di garantire il perseguimento dell'obiettivo.

La mancata conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, ha riproposto i problemi ai quali era stata data soluzione con l'articolo 8 dello stesso, necessario ad evitare il vuoto operativo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nelle more della predisposizione dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Infatti la legge 1° marzo 1986, n . 64, sulla disciplina organico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno stabilisce, all'articolo 5, comma 1, che gli organismi della gestione commissariale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cessano la propria attività con l'insediamento degli organi dell'Agenzia ed all'articolo 4, comma 8, e che l'ordinamento, l'organizzazione e la disciplina del personale dell'Agenzia medesima, sono deliberati dal relativo Comitato di gestione, previo parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, ed approvati, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Conseguentemente, da un lato si è avuta la cessazione dell'attività della gestione commissariale in seguito all'insediamento degli organi dell'Agenzia (avvenuto il 9 ottobre 1986), mentre dall'altro non sarebbe stata possibile l'immediata operatività del nuovo organismo dell'intervento straordinario, stante la rilevante complessità degli adempimenti formali necessari per l'emanazione del provvedimento relativo agli aspetti organizzativi.

Ad evitare il vuoto operativo cui si è fatto cenno, il decreto-legge n. 593 aveva consentito l'inizio dell'attività dell'Agenzia anche prima dell'emanazione di detto provvedimento, disposizione che appare ancora più necessaria ed urgente per la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, dei flussi di investimento nel Mezzogiorno, essenziali per l'occupazione della manodopera.

Permane, in sostanza, l'assoluta esigenza della predetta norma tecnica, di carattere transitorio, diretta ad assicurare la piena funzionalità dell'intervento straordinario nella fase, indubbiamente delicata, del passaggio dalla gestione comissariale alla nuova Agenzia.

Considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 593 era già stato approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei deputati, si è ritenuto doveroso riproporre il provvedimento nel testo modificato in sede parlamentare.

Comunque il termine del 31 dicembre 1986, previsto dal testo del Senato per l'emanazione del decreto sull'organizzazione dell'Agenzia, è stato modificato in quello del 28 febbraio 1987, dato il tempo trascorso (articolo 7, comma 1).

Inoltre è stato aggiunto un secondo comma, risultante nel testo approvato dal Senato, con il quale viene precisato che fino alla stessa data del 28 febbraio 1987 l'Agenzia provvede all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano di completamento, ai sensi della legge 17 novembre 1984, n. 775, chiarendosi, altresì, che restano in vigore le altre disposizioni di tali leggi che non risultino incompatibili con le norme dell'articolo 7.

A tale articolo, infine, è stato aggiunto un terzo comma il quale, per ragioni di semplificazione contabile, prevede il trasferimento all'Agenzia, attraverso operazioni di giroconto di tesoreria, delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano per il finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo FESR.

Con l'articolo 8 si intende realizzare lo snellimento di una complessa procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, che accordava finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, in gravi difficoltà.

La stessa legge attribuì all'IMI la gestione dei finanziamenti, mentre i poteri deliberativi furono demandati al Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, poi sostituito dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le finalità della legge, come appare anche più evidente dalle successive disposizioni, sono state quelle di salvaguardare l'occupazione presso aziende che versavano in gravi difficoltà economico-finanziarie, agevolandone la continuazione dell'attività produttiva, evitando quindi la dichiarazione di fallimento o quanto meno ritardandola, attenuando nel tempo i contraccolpi sociali della chiusura di stabilimenti e la riduzione di posti di lavoro. Attualmente le ditte finanziate fallite o in procedura concorsuale rappresentato il 35 per cento del totale.

Nonostante le finalità come sopra poste in evidenza e chiaramente risultanti dalle leggi che si sono susseguite nel tempo in materia, l'amministrazione dei finanziamenti è rimasta legata a complessi *iter* burocratici che non possono essere svolti nei brevi spazi di tempo connaturati con le esigenze di imprese in difficili situazioni economiche e finanziarie e spesso in pendenza di procedure concorsuali i cui tempi tecnici sono notoriamente ristretti.

Per ovviare a tali inconvenienti, è stato predisposto il testo dell'articolo 8 con il quale i crediti (residui) nascenti dai finanziamenti concessi vengono trasferiti all'Istituto Mobiliare Italiano per consentire all'Istituto di gestire, anche in deroga al disposizioni legislative e statutarie, i crediti stessi con la speditezza che la materia richiede.

Con il comma 4 è previsto che l'IMI, a titolo di corrispettivo del trasferimento a suo favore dei crediti derivanti dai finanziamenti, versi annualmente allo Stato un importo, determinato dal Ministro del tesoro, correlato alle somme che perverranno all'IMI ogni anno a titolo di rimborsi da parte delle ditte o di recuperi coattivi, al netto comunque delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente al trasferimento.

Con l'articolo 9 si è voluto provvedere a garantire il mantenimento dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo necessario alla completa attuazione delle cessioni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, considerato che nel caso delle prime cessioni aziendali il periodo di 24 mesi fino ad ora consentito si è rivelato insufficiente.

Con l'articolo 10 si è provveduto a salvaguardare gli effetti ed i rapporti giuridici sorti durante la vigenza dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593, con particolare riferimento ai provvedimenti di Cassa integrazione guadagni.

Con l'articolo 11 si è dato effetto retroattivo alle disposizioni del presente decreto, per evitare soluzioni di continuità con il decreto non convertito che avrebbero creato difficoltà sul piano operativo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 286 del 10 dicembre 1986.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine masimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

ARTICOLO 3.

1. In caso di cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento ».

ARTICOLO 5.

1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-*bis* di cui al comma 2 del presente articolo, nonché dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

ARTICOLO 6.

1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Saranno consentite rottamazioni anche di singole linee produttive se le stesse avvengano nell'ambito di accordi di specializ-

zazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonché in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria.

2. Il predetto contributo è elevato a lire 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.

4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 80 miliardi.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 80 miliardi.

ARTICOLO 7.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria.

ARTICOLO 8.

1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento, concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferiti all'Istituto mobiliare italiano che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, anche in deroga al proprio statuto e alle leggi che regolano la sua attività.

2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che lì assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta sensa il consenso dell'Istituto mobiliare italiano.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto mobiliare italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.

4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto mobiliare italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà enrtro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di un importo determinato annualmente dal Ministro del tesoro, correlato ai rientri dei crediti avvenuti nell'anno precedente al netto delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ARTICOLO 9.

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

ARTICOLO 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593.

ARTICOLO 11.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI – ZANONE – ROGNONI – DE VITO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI.